

02

Notizie

FISCALE

- 02 IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili
- 03 IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito
- 05 IMPOSTE DIRETTE - Redditi diversi - Capital gain
- 06 IMPOSTE INDIRETTE - Successioni e donazioni - Dichiarazione di successione

AGEVOLAZIONI

- 07 AGEVOLAZIONI

LAVORO

- 08 PREVIDENZA - Maternità e congedi parentali

09

Leggi In evidenza

Notizie

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Detrazioni "edilizie" - Comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura - Novità del DL 11/2023 convertito (c.d. DL "Blocca opzioni")

In sede di conversione in legge del DL 11/2023, avvenuta con la L. [38/2023](#) (entrata in vigore il 12.4.2023), sono state introdotte alcune novità in materia di detrazioni edilizie e di opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo ex [art. 121](#) del DL 34/2020.

Proroga del superbonus del 110% per gli edifici unifamiliari e plurifamiliari autonomi

L'[art. 01](#) del DL 11/2023 estende al 30.9.2023 (in luogo del 31.3.2023) il termine entro cui, a norma dell'[art. 119](#) co. 8-bis secondo periodo del DL 34/2020, le persone fisiche, per poter beneficiare del *superbonus* con aliquota del 110%, possono sostenere spese per gli interventi su edifici unifamiliari. Rimane necessario, a tal fine, che alla data del 30.9.2022 risultino effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Esclusioni dal blocco delle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo

L'[art. 2](#) co. 1 del DL 11/2023 ha soppresso, dal 17.2.2023, la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex [art. 121](#) del DL 34/2020.

In sede di conversione in legge del DL [11/2023](#), sono stati ampliati i casi per i quali tale blocco non si applica, quali gli interventi:

- di eliminazione delle barriere architettoniche ex [art. 119-ter](#) del DL 34/2020 (*bonus* anti-barriere 75% IRES/IRPEF), ex [art. 2](#) co. 1-bis del DL 11/2023;
- effettuati in relazione ad immobili danneggiati da eventi sismici di cui all'[art. 119](#) co. 8-ter primo periodo del DL 34/2020 o dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15.9.2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, situati nei territori della Regione Marche ([art. 2](#) co. 3-quater del DL 11/2023);
- effettuati da IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ONLUS, Odv e APS, che risultano costituiti al 17.2.2023 ([art. 2](#) co. 3-bis e 3-ter del DL 11/2023).

In sede di conversione, sono state inoltre introdotte alcune modifiche ai co. 2 e 3 dell'[art. 2](#) del DL 11/2023, recanti le clausole di salvaguardia per l'esercizio delle opzioni ex [art. 121](#) del DL 34/2020 anche oltre il termine del 17.2.2023.

Utilizzo del credito in 10 rate per superbonus, bonus anti-barriere e sismabonus

L'[art. 2](#) co. 3-quinquies del DL 11/2023 ha ampliato la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo (anziché in 4 o 5 rate) i crediti d'imposta non ancora utilizzati derivanti dalle comunicazioni ex [art. 121](#) del DL 34/2020, inviate entro il 31.10.2022, estendendola:

- oltre agli interventi *superbonus*, anche al "*bonus* barriere 75%", ex [art. 119-ter](#) del DL [34/2020](#), ed al *sismabonus*, di cui ai co. 1-bis - 1-septies dell'[art. 16](#) del DL 63/2013;
- ai crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni inviate entro il 31.3.2023 e non ancora utilizzati.

Utilizzo del superbonus in 10 rate annuali

L'[art. 2](#) co. 3-sexies del DL 11/2023 ha introdotto il co. 8-quinquies all'[art. 119](#) del DL 34/2020, che consente al beneficiario, in riferimento alle spese sostenute nel 2022 per le quali spetta il *superbonus*, di optare per la fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi in 10 quote annuali costanti (invece che in 4).

Tale opzione (irrevocabile, una volta esercitata) è subordinata al fatto che il contribuente:

- "sospenda" la fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2022;
- rinvii la fruizione della prima quota di detrazione (pari ad un decimo) nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2024 per l'anno d'imposta 2023.

Norme di interpretazione autentica

In sede di conversione del DL [11/2023](#) sono state introdotte norme di interpretazione autentica riferite:

- all'[art. 1](#) co. 894 della L. 197/2022 ed all'[art. 2](#) co. 2 e 3 del DL 11/2023, che devono interpretarsi nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti dalla disciplina transitoria ([art. 2-bis](#) del DL 11/2023);

- al co. 1-bis dell'[art. 121](#) del DL 34/2020, che deve interpretarsi nel senso che la liquidazione dei lavori in base ai SAL per gli interventi diversi dal *superbonus* costituisce una facoltà e non un obbligo ([art. 2-ter](#) lett. a) del DL [11/2023](#));
- all'[art. 119](#) co. 15 ed all'[art. 121](#) co. 1-ter del DL 34/2020, secondo cui, ai fini della detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, non è obbligatorio che le stesse siano ricomprese nel computo metrico e nell'asseverazione di congruità ([art. 2-ter](#) lett. b) del DL [11/2023](#));
- all'[art. 2](#) co. 1 lett. b) del DL [16/2012](#), concernente la possibilità di aderire alla remissione *in bonis* in relazione alla ritardata presentazione dell'asseverazione di riduzione del rischio sismico di cui all'Allegato B per gli interventi antisismici ex art. 3 co. 3 del DM [58/2017](#) ([art. 2-ter](#) lett. c) del DL [11/2023](#));
- all'[art. 10-bis](#) del DL [21/2022](#), che reca alcune precisazioni in riferimento all'obbligo per le imprese appaltatrici di possedere la qualificazione SOA ([art. 2-ter](#) lett. d) del DL [11/2023](#));
- all'[art. 17](#) co. 1 primo periodo del DLgs. [241/97](#), che stabilisce che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, tra cui quelli derivanti dalle opzioni ex [art. 121](#) del DL [34/2020](#), nei confronti di enti impositori diversi ([art. 2-quater](#) del DL [11/2023](#)).

Remissione in bonis per l'opzione di cessione del credito

L'[art. 2-quinquies](#) del DL [11/2023](#) riconosce la facoltà del beneficiario di trasmettere la comunicazione di opzione per la cessione del credito ex [art. 121](#) del DL [34/2020](#), riferita alle spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, oltre il termine ordinario del 31.3.2023, avvalendosi dell'istituto della remissione in bonis di cui all'[art. 2](#) co. 1 del DL [16/2012](#), anche qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31.3.2023. Ciò purché la cessione sia eseguita a favore di soggetti "vigilati".

art. 121 DL 19.5.2020 n. 34

art. 9 co. 4 DL 18.11.2022 n. 176

DL 16.2.2023 n. 11

Risoluzione Agenzia Entrate 7.12.2022 n. 71

Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2023 - "**Possibilità più ampia per i cessionari di usare i crediti d'imposta in dieci rate**" - Zanetti - Zeni

Il Sole - 24 Ore del 12.4.2023, p. 32 - "**DI cessioni in Gazzetta: ora lo spalmacrediti è in attesa di attuazione**" - Latour

Scheda n. 636.41 in Agg. 4/2023 - "**Comunicazione di opzione per cessione e sconto - DL 11/2023 convertito**" - Zeni

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "**Barriere architettoniche**" - Zeni A.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "**Superbonus - Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo**" - Zeni A.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "**Interventi antisismici - Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo**" - Zeni A.

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Rimborsi chilometrici riconosciuti ai rider che utilizzano il proprio mezzo per l'espletamento dell'attività lavorativa - Esclusione dal reddito di lavoro dipendente (risposta interpello Agenzia delle Entrate 11.4.2023 n. 290)

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 11.4.2023 n. [290](#), ha affermato che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il rimborso chilometrico, con determinate caratteristiche, corrisposto ai rider che, su richiesta del datore di lavoro, utilizzano il proprio mezzo per effettuare le consegne.

Criteri generali per l'esclusione da tassazione dei rimborsi spese

In linea generale, in base al principio di onnicomprensività, tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest'ultimo reddito di lavoro dipendente, salvo quanto statuito dai co. 2 e ss. dell'[art. 51](#) del TUIR.

Non concorrono però alla formazione della base imponibile del dipendente le somme che non costituiscono arricchimento per il lavoratore (ad esempio gli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale) e le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro (cfr. ris. Agenzia delle Entrate nn. [178/2003](#) e [357/2007](#)).

In merito alla modalità di determinazione dell'ammontare delle spese rimborsate, l'Agenzia delle Entrate ha più volte affermato che, in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal

lavoratore e rimborsategli in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell'ipotesi in cui tale criterio forfetario sia stato previsto dal legislatore. Laddove il legislatore non abbia provveduto a indicare un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. [74/2017](#) e riposte a interpello nn. [314/2021](#) e [328/2021](#)).

Fattispecie oggetto di interpello

Nel caso di specie, la società svolge un'attività di *delivery food* caratterizzata da un modello organizzativo che prevede l'utilizzo del contratto di lavoro subordinato per l'assunzione dei *rider*, stipulando con le organizzazioni sindacali un Accordo integrativo aziendale.

Tale Accordo stabilisce che "il luogo di lavoro è indicato nel contratto di assunzione e può corrispondere alla sede della Società, ad un Hub aziendale, ovvero al Comune, ovvero se presente l'area metropolitana, all'interno della quale viene svolta la prestazione lavorativa. All'interno del Comune/Città Metropolitana, la modifica unilaterale del luogo di inizio del lavoro non sarà in alcun modo considerata come trasferta".

È inoltre prevista una retribuzione oraria, cui deve aggiungersi un importo a titolo di accantonamento al TFR, il premio di valorizzazione, le indennità aggiuntive (per lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno) e un rimborso chilometrico, calcolato con specifici criteri (sulla base delle Tabelle ACI e sulla rilevazione dei dati concernenti la tipologia di veicolo utilizzato) e regole definite.

Caratteristiche del rimborso chilometrico

Nello specifico caso, il "rimborso chilometrico":

- spetta ai *rider* che su richiesta aziendale utilizzano il proprio veicolo durante il turno per l'esecuzione delle consegne;
- è previsto a copertura integrale e forfetaria di tutti i costi sostenuti (carburante/energia, usura del veicolo, ivi compreso il mantenimento dello stesso in condizioni di sicurezza, manutenzione del veicolo, assicurazione, ecc.);
- viene calcolato automaticamente dalla società in base al percorso tramite *Google Maps* e non è soggetto a contribuzione previdenziale;
- è parametrato alla tipologia del mezzo utilizzato (auto, scooter, bicicletta);
- è riferito ai chilometri calcolati attraverso l'apposita app aziendale, impostata sul percorso più breve per raggiungere il punto consegna.

Viene inoltre precisato che tale rimborso rappresenta "un importante risparmio in termini di costo per l'azienda stante la differenza nel ristornare il dipendente delle spese di manutenzione, percorrenza, assicurazione etc., rispetto al fatto di farsi carico interamente della spesa per mettere il mezzo a disposizione". Ad esempio, per il mese di ottobre 2022:

- il noleggio del ciclomotore sarebbe costato 230,00 euro, mentre la media del rimborso chilometrico corrisposto è stata di circa 91,00 euro;
- il noleggio dell'e-bike sarebbe costato 139,00 euro, mentre la media del rimborso chilometrica corrisposta è stata di circa 23,00 euro.

Rileva altresì la circostanza che, nel caso in esame, il mezzo di trasporto messo a disposizione dal dipendente è "necessario" per lo svolgimento da parte del *rider* dell'attività lavorativa e, infatti, costituisce anche uno degli elementi valutati ai fini dell'assunzione.

Non concorrenza del rimborso chilometrico al reddito dei rider

Sulla base di tali considerazioni, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che nel caso di specie il "rimborso chilometrico", determinato nei termini sopra illustrati, spettante ai *rider* che utilizzano il mezzo proprio, anziché quello aziendale, per l'espletamento dell'attività lavorativa, possa considerarsi riferibile a costi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro e, pertanto, non sia imponibile, ai fini IRPEF, quale reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari.

art. 51 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 11.4.2023 n. 290

Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2023 - "Rimborso chilometrico ai rider per l'uso del proprio mezzo non imponibile" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 12.4.2023, p. 30 - "Rimborso chilometrico ai rider non tassato anche in territorio comunale" - Sirocchi

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Rimborsi chilometrici" - Alberti P.

IMPOSTE DIRETTE

Redditi diversi - Capital gain - Lavoratore residente all'estero - Assegnazione gratuita di azioni - Modalità di determinazione della plusvalenza (risposta interpello Agenzia delle Entrate 11.4.2023 n. 289)

La risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate 11.4.2023 n. [289](#) è intervenuta sulla determinazione del costo fiscale di una partecipazione ceduta da una persona fisica, la quale ha ricevuto la medesima a titolo di *stock option* mentre era fiscalmente residente negli Stati Uniti.

Regime fiscale delle stock option

I redditi di lavoro dipendente derivanti dalle attribuzioni di azioni, trattandosi di compensi in natura, devono essere valorizzati secondo quanto previsto dall'[art. 51](#) co. 3 del TUIR, che rimanda al "valore normale" di cui al precedente [art. 9](#) del TUIR.

Il reddito da lavoro dipendente imponibile è, pertanto, dato dalla differenza tra:

- il "valore normale" delle azioni oggetto del piano di *stock option*;
- il prezzo pagato al momento dell'esercizio dell'opzione.

In altri termini, in tutti i casi in cui il prezzo pagato sia inferiore al valore normale del titolo azionario, il lavoratore deve tassare la predetta differenza come reddito di lavoro dipendente.

Plusvalenza da successiva cessione delle partecipazioni ricevute

In caso di cessione, si può generare una plusvalenza o una minusvalenza secondo le regole ordinarie. In particolare queste componenti di reddito si determinano come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi ([art. 68](#) co. 6 del TUIR).

Nel caso in cui la differenza sia positiva, si genera una plusvalenza che rientra nella categoria dei redditi diversi, ai sensi dell'[art. 67](#) del TUIR.

Per le plusvalenze realizzate dall'1.1.2019, si applica l'imposta sostitutiva del 26% sia in caso di cessioni di partecipazioni non qualificate che nel caso di cessione di partecipazioni qualificate.

Nozione di costo di acquisto assoggettato a tassazione

Secondo quanto chiarito dalla risposta in commento, la locuzione "assoggettato a tassazione" (introdotta dall'[art. 10](#) co. 1 del DLgs. 505/99) intende chiarire definitivamente che il riferimento al prezzo di acquisto può essere abbandonato in tutto o in parte solo se l'attività finanziaria ha già avuto rilievo ed è stata assoggettata a tassazione sulla base dei criteri relativi alle altre categorie reddituali.

Quindi, a seguito di assegnazione di azioni in applicazione di piani di *stock option*, la plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito dalla vendita e il valore normale delle azioni al momento dell'assegnazione, a condizione che detto valore sia stato assoggettato a tassazione a titolo di lavoro dipendente.

Si ritiene che il valore normale delle azioni debba essere assunto come riferimento per la determinazione della plusvalenza anche se l'assegnazione dei titoli avviene quando il contribuente era residente all'estero ed ivi assoggettato a tassazione.

Qualora, invece, l'acquisizione di titoli o diritti sia stata effettuata a titolo gratuito, l'intero importo del corrispettivo percepito costituisce plusvalenza da assoggettare a imposta sostitutiva del 26%.

art. 96 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 11.4.2023 n. 289

Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2023 - "Per la cessione delle stock option rileva il costo fiscale assoggettato a tassazione" - Sanna

Il Sole - 24 Ore del 12.4.2023, p. 30 - "Azioni, costo pari al reddito da lavoro estero" - Sante Smilari - StrafileItalia

Oggi del 12.4.2023, p. 35 - "Stock option tassate in Usa, costo al valore normale" - Sirtoli

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Stock option" - Cotto A. - Sanna S. - Tombari E.

IMPOSTE INDIRETTE

Successioni e donazioni - Dichiarazione di successione - Dichiarazione di successione telematica - Trust - Modalità di compilazione (FAQ Agenzia delle Entrate 5.4.2023)

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nell'area dedicata all'imposta di successione, è stata pubblicata una [FAQ](#) concernente la possibilità di presentare la dichiarazione di successione telematica "in caso di trust".

L'Agenzia delle Entrate risponde che "la dichiarazione di successione telematica gestisce il trust istituito mortis causa (trust testamentario), sia quando sono individuati dei beneficiari finali sia quando non lo sono (trust di scopo)".

Dichiarazione di successione

L'Agenzia delle Entrate chiarisce, quindi, che, in presenza di un trust istituito per testamento dal *de cuius*, è possibile presentare la dichiarazione di successione telematica purché:

- il trustee sia una persona fisica e non sia uno dei beneficiari finali del trust;
- nel testamento, oltre al trust e ai suoi beneficiari, non ci siano soggetti destinatari di altri beni rispetto a quelli destinati al trust.

Pertanto, non è possibile avvalersi della dichiarazione telematica, ad esempio, quando solo una parte dei beni ereditari sia conferita in trust, mentre la restante parte sia attribuita ad altri soggetti.

Ove non sia possibile inviare la dichiarazione tramite procedura telematica - precisa l'Agenzia - l'utente può rivolgersi all'Ufficio territoriale competente (in base all'ultimo domicilio del *de cuius*) presentando il "vecchio" modello 4 cartaceo.

Modalità di compilazione

Come anticipato, la compilazione telematica è possibile tanto in caso di trust con beneficiari, quanto nel caso di trust di scopo, ma cambiano le modalità di compilazione.

Infatti, quando sono previsti beneficiari finali, si deve compilare un rigo del quadro EA per ognuno di essi, indicando il grado di parentela con il *de cuius*. Invece, quando si tratta di un trust di scopo, nell'area destinata al grado di parentela bisogna indicare il codice 35, che significa "estraneo".

Tassazione proporzionale eventuale e differita del trust

Le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella risposta alla FAQ 5.4.2023, pubblicata sul sito, devono essere temperate con i chiarimenti forniti dalla medesima Agenzia sulla tassazione indiretta del trust.

Va ricordato, infatti, che, secondo l'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza (Cass. [19167/2019](#); Cass. [8082/2020](#); Cass. [11099/2021](#); Cass. [13818/2021](#); Cass. [16688/2021](#); Cass. [410/2022](#)), l'atto di conferimento di beni in trust è un atto neutro, che non soddisfa il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni, in quanto determina un trasferimento solo strumentale e temporaneo.

Secondo questa impostazione, che è stata recepita anche dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 20.10.2022 n. [34](#), quindi, l'imposta di successione e donazione proporzionale può essere applicata al trust solo al momento del trasferimento finale a favore dei beneficiari, determinando aliquote e franchigie (art. 2 co. 47-49 del DL 262/2006) sulla base del rapporto di parentela o affinità intercorrente tra disponente e beneficiari finali (anche se, materialmente, il trasferimento finale intercorre tra trustee e beneficiari).

Lo stesso principio opera, in presenza di immobili conferiti in trust, per le imposte ipotecaria e catastale che debbono essere applicate solo in misura fissa al momento del conferimento in trust, mentre le imposte proporzionali potranno essere applicate solo al trasferimento finale.

Pertanto, se è vero che è possibile presentare la dichiarazione di successione telematica, in presenza di un testamento in cui il defunto abbia disposto che tutti i suoi beni devono essere conferiti in un trust, in tal caso le imposte di successione ed eventualmente le imposte ipotecaria e catastale dovrebbero essere applicate solo in misura fissa.

Trust successorio

La FAQ dell'Agenzia si riferiscono espressamente al caso del trust testamentario, mentre non dovrebbero riguardare il "trust successorio", ovvero il trust, istituito in vita dal disponente, in cui venga disposto che, alla sua morte, i beni debbano essere trasferiti a determinati beneficiari. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (12.7.2019 n. [18831](#)) hanno, infatti, chiarito che si tratta di un atto tra vivi, in cui la morte del settlor non è causa, bensì condizione per la produzione degli effetti e i beni fuoriescono dal patrimonio del settlor/*de cuius* prima della sua morte, sicché questi non cadono in successione e i beneficiari finali li acquistano direttamente dal trustee e non già per successione mortis causa dal *de cuius*.

art. 2 co. 47 DL 3.10.2006 n. 262

Circolare Agenzia Entrate 20.10.2022 n. 34

FAQ Agenzia Entrate 5.4.2023

Il Quotidiano del Commercialista del 13.4.2023 - "Possibile la dichiarazione di successione telematica con il trust" - Mauro

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Trust" - Mauro A.

Agevolazioni

[Agevolazioni - Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette - Rateizzazione degli aumenti delle bollette - Novità del DL 176/2022 \(c.d. "Aiuti-quater"\) - Presentazione delle istanze - Modalità \(DM 3.3.2023\)](#)

Il DM [3.3.2023](#) ha definito le modalità di presentazione dell'istanza per accedere alla misura della rateizzazione delle bollette, prevista dall'[art. 3](#) del DL 176/2022 (c.d. "Aiuti-quater").

Le imprese con utenze collocate in Italia ad esse intestate possono presentare un'istanza per richiedere la rateizzazione, per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili, della differenza tra:

- gli importi dovuti per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici, per i consumi effettuati dall'1.10.2022 al 31.3.2023 e fatturati entro il 30.9.2023;
- e l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel 2021.

Istanza di rateizzazione

L'istanza va presentata al fornitore:

- entro 15 giorni dall'emissione delle bollette;
- ovvero, per le bollette scadute, entro 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del DM [3.3.2023](#) nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta l'11.4.2023).

Nel caso in cui il fornitore del periodo di cui si chiede la rateizzazione sia diverso rispetto al fornitore del 2021 (periodo di riferimento), il fornitore attuale è tenuto a verificare l'importo medio contabilizzato del periodo di riferimento, acquisendo il dato dai precedenti fornitori ai quali è subentrato.

L'impresa è comunque tenuta ad allegare all'istanza copia delle bollette del periodo di riferimento.

L'istanza deve essere corredata da:

- una dichiarazione di disponibilità di un'impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzato, accompagnata dalla garanzia Sace S.p.a. di cui all'[art. 3](#) co. 4 del DL 176/2022;
- una dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta che non costituiscono oggetto di rateizzazione entro cinque giorni dall'accoglimento dell'istanza;
- un'apposita dichiarazione dell'impresa di non fruire per i periodi corrispondenti al piano di rateizzazione dei crediti d'imposta previsti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale di cui all'[art. 1](#) del DL 144/2022 e all'[art. 1](#) del DL 176/2022.

Piano di rateizzazione

Il fornitore, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, deve proporre al richiedente, all'indirizzo indicato nella richiesta, un piano di rateizzazione recante:

- l'ammontare degli importi dovuti;
- l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata;
- le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili;
- tutte le istruzioni necessarie per il pagamento delle rate della bolletta.

L'impresa richiedente deve aderire al piano di rateizzazione proposto dal fornitore entro 10 giorni dal ricevimento della proposta, previa presentazione:

- del contratto di assicurazione sul credito rateizzato accompagnato dalla garanzia di Sace S.p.a.;
- dell'attestazione del pagamento dell'importo della bolletta non rateizzabile.

Adempimenti del fornitore

I fornitori di energia elettrica e gas naturale, in relazione ai consumi effettuati dall'1.10.2022 al 31.3.2023, sono tenuti a:

- rateizzare gli aumenti, qualora richiesto dalle imprese con le modalità descritte;
- riportare in evidenza nelle bollette la facoltà delle imprese di chiedere la rateizzazione in relazione

all'importo eccedente, nonché i tempi e le modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta.

Inadempimento dell'impresa aderente al piano

In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, entro 10 giorni dal termine previsto nel piano di rateizzazione, l'impresa aderente al suddetto piano decade dal beneficio del pagamento dilazionato ed è tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo, dovuto entro i successivi 10 giorni.

In caso di mancato versamento di detto importo, il fornitore procede all'escussione della garanzia assicurativa secondo le modalità stabilite dal contratto.

art. 3 DL 18.11.2022 n. 176

DM 3.3.2023 Ministero delle Imprese e del made in Italy

Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2023 - "Rateizzazione degli aumenti in bolletta con istanza al fornitore via PEC" - Ghio - Pasquale

Il Quotidiano del Commercialista del 22.11.2022 - "Aumenti delle bollette per energia rateizzabili fino a 36 mesi" - Pasquale

Lavoro

PREVIDENZA

Maternità e congedi parentali - Assegno unico e universale - Importi per il 2023 (circ. INPS 7.4.2023 n. 41)

La circolare INPS 7.4.2023 n. [41](#) fornisce i nuovi importi dell'assegno unico erogabili per l'anno 2023 e le relative soglie ISEE, riepilogando altresì le modalità di presentazione della domanda.

Nuovi importi

Gli importi dell'assegno unico erogabili per l'anno 2023, le relative soglie ISEE e le maggiorazioni previste dal DLgs. [230/2021](#) aumentano per effetto della rivalutazione annuale sulla base della variazione, pari all'8,1%, dell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT con riferimento al biennio 2021/2022.

In particolare, l'INPS rende noto che:

- l'importo massimo erogabile mensilmente per ciascun figlio minore aumenta da 175,00 a 189,20 euro per ISEE fino a 16.215,00 euro (contro la precedente soglia pari a 15.000,00 euro);
- l'importo minimo passa da 50,00 a 54,00 euro per ISEE a partire da 43.240,00 euro (contro i 40.000,00 euro previsti in precedenza).

Presentazione della domanda

Dall'1.3.2023 l'assegno unico e universale sarà erogato d'ufficio per i soggetti che nel periodo tra gennaio 2022 e febbraio 2023 abbiano presentato una domanda che non sia stata respinta, revocata/decaduta oppure oggetto di rinuncia da parte del richiedente. Tale semplificazione non riguarda anche l'onere di presentare la DSU, che ha validità annuale. In mancanza, l'importo sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.

La domanda per l'annualità decorrente dall'1.3.2023 dovrà essere invece presentata dai soggetti che non

NOTIZIE

abbiano mai beneficiato dell'assegno unico ovvero che abbiano presentato domanda sino al 28.2.2023, ma per i quali l'istanza sia respinta, decaduta, revocata o vi abbiano rinunciato.

Ulteriori chiarimenti

L'INPS riepiloga infine le modifiche apportate dall'[art. 1](#) co. 357-358 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) alla disciplina dell'assegno unico (DLgs. [230/2021](#)) e fornisce chiarimenti circa i permessi di soggiorno che consentono l'accesso alla misura.

Circolare INPS 7.4.2023 n. 41

Il Quotidiano del Commercialista del 8.4.2023 - "Assegno unico 2023 aumentato con la rivalutazione annuale" - Tombari

Il Sole - 24 Ore del 8.4.2023, p. 25 - "Assegno unico per il 2023 senza nuova domanda, ma l'Isee va aggiornato" - Sbardella A., Sepio G.

Italia Oggi del 8.4.2023, p. 29 - "Assegno unico più pesante" - Cirioli D. Guide

Eutekne - Previdenza - "Assegno unico e universale" - Tombari E.

Leggi in evidenza

FISCALE

DM MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 28.2.2023

FISCALE

IMPOSTE DIRETTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - Lavoro prestato all'estero - Approvazione delle retribuzioni convenzionali per il 2023

Il presente DM determina l'ammontare delle retribuzioni convenzionali, di cui all'art. 4 co. 1 del DL 31.7.87 n. 317, conv. L. 3.10.87 n. 398, applicabili nel 2021 ai lavoratori dipendenti operanti all'estero.

Rilevanza ai fini fiscali

Ai fini fiscali, le retribuzioni convenzionali rilevano, in luogo di quelle effettivamente percepite, per il calcolo delle imposte dovute dai lavoratori dipendenti che rispettino le seguenti condizioni, ai sensi dell'art. 51 co. 8-bis del TUIR:

- siano fiscalmente residenti in Italia;
- prestino la propria attività all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, anche se assunti presso un datore di lavoro estero o se la prestazione viene svolta in più Stati esteri;
- soggiornino all'estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi, anche "a cavallo" di due anni solari.

La disciplina in esame non si applica, invece:

- ai dipendenti in trasferta;
- qualora il dipendente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni che preveda la tassazione del reddito di lavoro esclusivamente nel Paese estero;
- ai dipendenti pubblici;
- ai dipendenti che svolgono l'attività in un settore economico non previsto nel decreto in esame.

Rilevanza ai fini contributivi

Ai fini contributivi, le retribuzioni convenzionali rilevano per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie nei confronti dei lavoratori italiani, dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro a prestare l'attività all'estero:

LEGGI IN EVIDENZA

in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale;

- oppure in Stati con accordi di sicurezza sociale, in relazione alle assicurazioni non contemplate negli accordi esistenti.

Con la sentenza 6.9.2016 n. 17646, la Corte di Cassazione ha affermato che qualora vi siano accordi che consentano il mantenimento della copertura assicurativa in Italia dei lavoratori, in deroga al criterio della territorialità, i datori di lavoro devono assumere come parametro per la determinazione della base

imponibile ai fini contributivi le retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori all'estero, in quanto non è applicabile l'equiparazione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali.

In tal caso, infatti, non è compatibile l'utilizzo ai fini contributivi delle retribuzioni convenzionali applicabili ai fini fiscali, ai sensi del co. 8-bis dell'art. 51 del TUIR, in quanto:

- tale comma introduce il discrimine temporale dei 183 giorni, legato al concetto di "residenza fiscale" delle persone fisiche ex art. 2 co. 2 del TUIR, ma privo di significato se trasposto nel campo previdenziale, nel quale il concetto di "residenza" non rileva;
- ritenere detta disposizione operante ai fini previdenziali determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori assoggettati al regime previdenziale italiano che soggiornino all'estero per periodi superiori o inferiori a quello indicato, nonché una compressione delle entrate pubbliche, a danno anche della posizione previdenziale dei dipendenti.

Frazionabilità a giorni

Le retribuzioni convenzionali sono divisibili in ragione di 26 giornate, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da e per l'estero, avvenuti nel corso del mese.

Regolarizzazioni contributive

In considerazione del ritardo con cui è stato emanato il decreto in esame, la circ. INPS 23.3.2023 n. 33 ha chiarito che i datori di lavoro possono regolarizzare i versamenti contributivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023:

- entro il 16.6.2023;
- senza aggravio di oneri aggiuntivi.